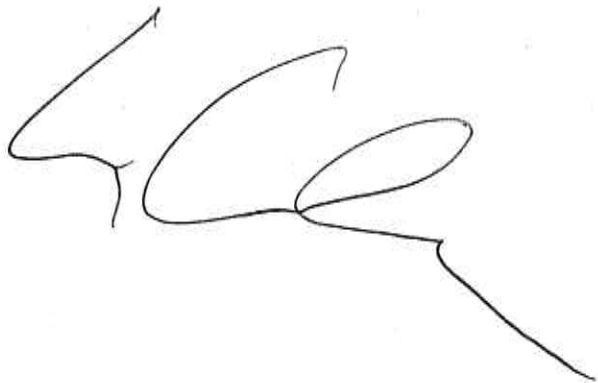


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Il giorno 24 luglio 2013 alle ore sedici, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito indicato Ministero) ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 24 del 10 marzo 2010, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e Federazione Nazionale GILDA - UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola.

Al termine dell'incontro la delegazione di parte pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione e i delegati delle Organizzazioni sindacali concordano e sottoscrivono la presente ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo e ATA.

Per la parte pubblica

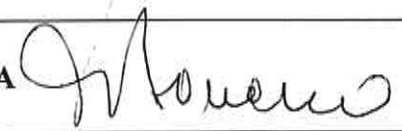


Per le organizzazioni sindacali

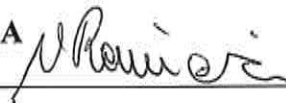
FLC - CGIL



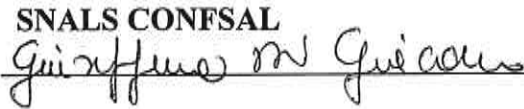
CISL - SCUOLA



UIL SCUOLA



SNALS CONFSAL



Federazione Nazionale GILDA UNAMS



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

**COMPARTO SCUOLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo
concernente la formazione del personale docente e ATA
per l'anno scolastico 2013 - 2014**

Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007, all'articolo 4 comma 2, lettera b ed al capo VI ha fissato i principi generali sulla formazione in ingresso ed in servizio del personale docente, educativo, tecnico-pratico ed amministrativo, tecnico, ausiliario e che tale contratto è tutt'ora vigente;

Considerato che ai sensi dell'art.65, comma 5 del D.LVO 27.10.2009, n.150, "le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano alla tornata successiva a quella in corso" e il CCNL Scuola, quadriennio 2006-2009, è stato pubblicato nella G.U. del 17.12.2007, n.292 S.O. n. 274, precedentemente, quindi, all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel citato D.LVO 150/2009, pertanto è tuttora vigente;

Rilevato che il CCNL 29 novembre 2007, ancora in vigore, all'articolo 4, numero 2, lettera B, individua la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale;

Considerate le specificità costituzionalmente garantite che caratterizzano l'ordinamento scolastico rispetto ai restanti comparti del pubblico impiego;

Considerato la necessità di dover assicurare tempestivo, strategico e adeguato sostegno ai processi di innovazione organizzativa, didattica e regolamentare in atto e il ruolo che la formazione di docenti e ATA riveste al riguardo;

Rilevato che in ogni attività di formazione è necessario assicurare la massima trasparenza ed efficacia;

Rilevato quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009 nel modificare l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (comma 3 bis) "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione".

Le parti preliminarmente concordano nel regolare la formazione del personale docente ed ATA con un contratto collettivo integrativo, di seguito riportato

Premesso che

1. il presente contratto collettivo nazionale integrativo disciplina la formazione in ingresso ed in servizio del personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2013/2014;
2. gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dei soggetti negoziali;
3. il CCNL citato, all'art. 4, comma 2, lettera b, prevede una cadenza annuale per la definizione di obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma secondo del CCNL 2006-2009;
4. la massima interazione e sinergia tra tutti gli operatori del sistema dell'istruzione per garantire condizioni favorevoli per lo sviluppo della professionalità, si realizza anche rendendo disponibili da parte dell'Amministrazione, per il personale delle scuole paritarie, i materiali derivanti dalle iniziative organizzate per il personale della scuola.

Le parti concordano che

- la premessa fa parte integrante del presente contratto integrativo nazionale;
- il presente contratto si colloca nel contesto di uno sviluppo progressivo dell'autonomia scolastica funzionale all'incremento della qualità del sistema, all'innalzamento dei livelli di apprendimento, alla prevenzione ed alla riduzione della dispersione scolastica coerentemente con gli obiettivi fissati dall'Intesa sulla conoscenza del 27 giugno 2007 e dal Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000;
- l'attività di formazione costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l'Amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità;
- l'Amministrazione deve assicurare le condizioni per la costruzione di un sistema permanente di opportunità formative di qualità che accompagnino lo sviluppo professionale del personale docente ed ATA;
- la formazione in servizio dei docenti, in quanto organicamente connessa alla prestazione professionale, costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dal profilo professionale così come definito dall'art. 26 del CCNL del 29 novembre 2007, contribuendo in tal modo a realizzare le condizioni per un pieno ed efficace esercizio della funzione in relazione ai processi di innovazione;
- la formazione per il personale ATA rappresenta lo strumento di accompagnamento all'esercizio professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, amministrativo-contabile e gestionale connessa all'attività delle istituzioni scolastiche autonome, così come specificamente previsto negli artt. 44, 47, 48 e 49 e 50 del CCNL del 29 novembre 2007;
- il presente CCNI recepisce per la formazione del personale ATA l'Intesa 20 luglio 2004 (così come integrata dalla successiva Intesa 19 novembre 2004 nonché dall'intesa 15 maggio 2007), l'Accordo Nazionale 20-10-2008 sulla prima posizione economica prevista dall'art.50 comma 3 del CCNL 29 novembre 2007 così come novellato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008, l'Accordo Nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione economica e il CCNI 3 dicembre 2009 sulla mobilità professionale verticale.

In base a tali linee prospettiche di intervento, le parti concordano la seguente articolazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo, tecnico-pratico ed ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2013/2014.

Art. 1

Ambito generale di applicazione

La programmazione e la concreta gestione dell'attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, sulla base delle relazioni sindacali previste rispettivamente dal punto 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 6 del CCNL vigente, lasciando all'Amministrazione centrale oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema.

La Contrattazione collettiva nazionale integrativa intende superare la frammentazione degli interventi per delineare un organico quadro comune di riferimento a sostegno dell'elaborazione del piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento deliberato dalle istituzioni scolastiche autonome.

Le finalità, gli obiettivi e la ripartizione delle risorse finanziarie del presente Contratto attengono sia alle iniziative promosse dall'Amministrazione centrale e periferica sia alle iniziative progettate dalla scuola, secondo le modalità fissate dall'articolo 66 del vigente CCNL.



Le diverse Direzioni Generali dell'Amministrazione centrale forniranno informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNI, sulle singole iniziative nazionali di formazione promosse, al fine di meglio definire modalità e tempi per la partecipazione del personale della scuola.

Art. 2

Piano annuale di attività di aggiornamento e di formazione delle singole istituzioni scolastiche

Il piano annuale delle istituzioni scolastiche è approntato in coerenza con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti e le azioni predisposte dal Direttore per i Servizi Generali ed Amministrativi per il personale ATA, progettate dalla scuola singolarmente o in consorzio di rete, anche in collaborazione con Università, Associazioni professionali qualificate, Istituti di ricerca, Enti accreditati.

Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione anche nella forma dell'autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l'attività sia inserita nel piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.

Le scuole impegnate nell'accoglienza di personale neoimpresso in ruolo programmano percorsi di formazione sul lavoro coerenti con quanto previsto dall'articolo 68 del CCNL 2006-2009 e con gli interventi di sistema predisposti dall'Amministrazione centrale.

Il piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali di scuola.

Art. 3

Ripartizione delle risorse

I finanziamenti di cui al successivo articolo 9, le risorse di cui alla legge 440/97, ulteriori finanziamenti e/o eventuali economie finalizzati alla formazione del personale del comparto scuola sono destinati interamente ed esclusivamente alle istituzioni scolastiche, fatti salvi gli obblighi contrattuali e di legge di competenza diretta del MIUR, nonché le iniziative dirette del Ministro coerenti con le finalità e gli obiettivi previsti dall'art.8 del presente contratto.

Art. 4

Commissione nazionale bilaterale

La Commissione paritetica di cui dall'articolo 71 del citato CCNL 29 novembre 2007, è costituita da cinque rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie e da cinque rappresentanti dell'Amministrazione centrale scelti dalla Direzione generale per il personale scolastico.

La Commissione nell'ambito delle prerogative previste dal CCNL definisce Linee Guida per la qualificazione delle iniziative di formazione del personale docente e ATA.

I componenti della Commissione possono essere coadiuvati da esperti.

I membri della Commissione definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento della medesima.

La Commissione non potrà comportare alcun onere aggiuntivo, la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito.

Art. 5

Contrattazione Regionale

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, la contrattazione regionale individua, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL, modalità, opportunità formative e criteri coerenti con i bisogni del territorio, nonché criteri e modalità di verifica delle attività di formazione, avendo a riferimento anche le Linee Guida definite dalla Commissione Nazionale Bilaterale.



Art. 6

Modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, presentano agli UU.SS.RR. richiesta di finanziamento con dei format essenziali predisposti dalla Direzione generale per il personale scolastico del MIUR.

Gli UU.SS.RR. procederanno alla selezione dei progetti da finanziare sulla base degli articoli 4 e 5 e li invieranno in stretto ordine di priorità all'Amministrazione centrale, che procederà all'attribuzione delle risorse.

Art. 7

Finanziamenti di legge destinati a specifiche tipologie di personale

L'accesso ai finanziamenti destinati alla formazione del personale specializzato in attività di sostegno all'handicap, è disciplinato dalle medesime modalità previste nel precedente articolo 4.

Art. 8

Finalità ed obiettivi

Le finalità delle attività di formazione per il personale docente, educativo, tecnico-pratico ed amministrativo, tecnico ed ausiliario riguardano, per l'anno scolastico 2013/2014, l'attuazione delle norme contrattuali, il supporto ai processi di innovazione in atto, nonché le finalità espressamente definite da specifiche leggi.

Al fine di promuovere un effettivo miglioramento ed un'efficace crescita professionale del personale docente e ATA, nel rispetto del completamento delle iniziative afferenti agli obblighi normativi e contrattuali, gli obiettivi formativi prevedono iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento a:

1. Obblighi contrattuali.

In relazione ai processi d'innovazione sono previsti interventi formativi per:

- a) la formazione in ingresso per il personale docente e ATA neo assunto;
- b) iniziative di formazione per il personale ATA:
 - o inquadrare nell'ambito dell'Intesa 20 luglio 2004 (così come integrata dalla successiva Intesa 19 novembre 2004 nonché dall'intesa 15 maggio 2007);
 - o iniziative di formazione previste dagli artt. 48, 49 e 50 del CCNL 29 novembre 2007;
- c) percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale, da realizzare in relazione al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quali si dovranno prevedere specifici momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

2. Processi di riforma.

In considerazione dell'esiguità delle risorse a disposizione e in relazione ai processi di riforma ed innovazione in atto sono previsti interventi formativi a sostegno dei processi di ricerca didattica delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo del sistema scolastico, l'incremento della qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti per il sistema d'istruzione.

I suddetti interventi per l'anno scolastico 2013/14 sono destinati ad accompagnare i processi di innovazione del sistema d'istruzione con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali della scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo, alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee Guida del biennio e del triennio degli istituti tecnici e professionali.

3. Iniziative relative a specifiche disposizioni normative.

Rientrano nel presente CCNI le forme e le modalità di utilizzo di finanziamenti specificatamente previsti:

- a) integrazione degli alunni diversamente abili (Legge n. 245/2007 - legge di bilancio 2008);
- b) miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (D.L.vo n. 81/2008 - Legge n. 203/2008-legge di bilancio 2009);
- c) completamento dei percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
- d) formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi, nonché nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari (Art. 69 del CCNL del 29 novembre 2007 - Legge n. 245/2007-legge di bilancio 2008);
- e) sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica (Legge n. 296/2006, legge finanziaria 2007);
- f) aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 20 agosto 2012 n.175;

Art. 9

Risorse finanziarie

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili oggetto del piano di formazione presente è individuato, tenuto conto dei limiti di spesa derivanti dal D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, in considerazione:

- della legge 24 dicembre 2012, n. 229 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015);
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2012 (recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013-2015);
- del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il Piano di formazione del personale docente e ATA per l'anno 2013-2014 è definito dalle disponibilità iscritte nei capitoli 2175/2 (€ 156.482), 2173/2 (€ 435.664), 2174/2 (€ 335.491), 2164/2 (€ 476.094), 2186/2 (€ 72.153), 2188/2 (€ 400.920), 2184/2 (€ 329.843), 2185/2 (€ 237.075) del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e nel capitolo 1331/2 (€ 316.017) del Dipartimento per l'Istruzione, per un totale di € 2.759.749,00.

Le spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA previste dall'art. 50 CCNL 29 novembre 2007, 2° e 3° comma, nonché alla mobilità professionale di cui all'articolo 48 del medesimo CCNL, gravano solo per la parte necessaria su tali stanziamenti poiché quest'anno insistono prioritariamente sui fondi dedicati della Legge 440/97.

Per garantire le attività formative di cui all'art. 2 l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del CCNL, utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.



6

Art. 10

Criteri

Le risorse per la formazione del personale del comparto scuola, nella disponibilità degli Uffici Scolastici Regionali, sono utilizzabili per le finalità e gli obiettivi, di cui all'articolo 2 del presente CCNI, in base alle indicazioni di cui all'articolo 65 del citato CCNL del comparto scuola, con priorità assoluta per le attività obbligatorie.

Art. 11

Ridefinizione delle modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali

La ridefinizione delle modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali, di cui all'articolo 4, lettera b del CCNL vigente, terrà conto dei criteri indicati dall'articolo 67 del medesimo Contratto e, nella prospettiva del superamento della frammentazione degli interventi, si procederà, altresì, all'individuazione di standard per la progettazione e la realizzazione di attività di formazione certificate e qualificate, di cui all'art. 71 del citato CCNL.

Le procedure per l'accREDITamento degli Enti e delle Associazioni professionali, ai sensi del citato articolo 67 del medesimo Contratto, saranno ridefinite dall'Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali.

Four handwritten signatures in black ink are visible. From left to right: the first signature is 'Gher', the second is 'P. Ricci', the third is 'N. Rami', and the fourth is a stylized signature that appears to be 'Alf'.

NOTA allegata al CCNI sulla formazione firmato dalle OO.SS. in data 24 luglio 2013

Le OO.SS. firmatarie del presente CCNI, sottolineando che dopo due anni il tema della formazione viene ricondotto al corretto ambito negoziale:

- ribadiscono che resta ancora inattuato il dispositivo previsto dall'art.4 del vigente CCNL punto 2 lettera b) FORMAZIONE laddove la contrattazione dovrebbe perseguire *"l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi"* anche a causa della mancata attivazione della prevista Commissione Bilaterale,
- denunciano l'insufficienza delle risorse destinate alla formazione del personale docente e Ata
- affermano la necessità di definire una intesa nazionale per il riparto delle risorse non contrattuali quali quelle previste dalla legge 440/97, dalla legge 170/2010, dalla legge 104/92 e da tutti gli altri provvedimenti legislativi specifici.

Le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams - al fine di dare compiuta applicazione al presente contratto - chiedono l'apertura di un tavolo di confronto sia tecnico che politico a partire dalla convocazione della Commissione Bilaterale.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS